

**Titolo I**  
*Principi comuni*  
**Capo II**  
*Sistema istituzionale*

# ***Comitato per il coordinamento nazionale***

***(art. 5)***

Viene per la prima volta istituito (ai sensi della Legge 123/07) il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro .

Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute vede, oltre a vari rappresentanti ministeriali, la presenza, con funzione consultiva, di un rappresentante INAIL, un rappresentante ISPSEL e un rappresentante dell' IPSEMA (Istituto di Previdenza per il SEttore MArittimo).

Scopi del Comitato sono (previa consultazione con le Parti Sociali):

- stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- definire e programmare la vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

# ***Commissione consultiva permanente***

***(art. 6)***

Viene modificata la composizione e vengono ridefiniti i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro già istituita nel DLgs 626/94.

Scopi della Commissione sono:

- esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo;
- elaborare procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi;
- valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
- indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale tali da ridurre intrinsecamente i rischi in alcuni tipi di aziende

## ***Comitati regionali di coordinamento***

***(art. 7)***

Viene modificata la composizione dei comitati regionali di coordinamento.

Il Comitato regionale opera in ogni Regione al fine di realizzare una programmazione coordinata ed uniformata di interventi in raccordo con il Comitato per il coordinamento nazionale.

# ***Sistema informativo nazionale***

***(art. 8)***

Viene di fatto istituito il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) che ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

La gestione tecnica ed informatica è affidata all'INAIL.

Attraverso il SINP è possibile ottenere, per soli fini di conoscenza e/o di azione, dati riguardo:

- il quadro produttivo ed occupazionale aggregato;
- i potenziali rischi suddivisi per genere del lavoratore;
- il quadro della salute e sicurezza aggregato per lavoratori e lavoratrici;
- l'insieme degli interventi di prevenzione e di vigilanza;
- i dati circa gli infortuni che non sono indennizzabili secondo i parametri INAIL.

# ***Enti pubblici***

***(art. 9, c. 1, 2 e 3)***

Vengono definite in modo specifico e non ambiguo le funzioni degli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'ISPEL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con le Regioni.

Le loro attività si riassumono in:

- elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
- verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- fornire consulenza alle aziende (specie medie, piccole e micro), anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico (ma non da personale che svolge funzioni ispettive);
- progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- formare i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- elaborare ,raccolgere e distribuire le buone prassi;
- predisporre le linee guida.

# ***Enti pubblici***

***(art. 9, c. 4, 5 e 6)***

In particolare ciascuno degli Enti pubblici indicati ha le seguenti specifiche competenze e svolge le seguenti specifiche attività:

## INAIL

- raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- eroga prestazioni di assistenza sanitari anche riabilitativa non ospedaliera.

## ISPSEL

- svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica;
- interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi competenti, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica accedendo nei luoghi di lavoro ed ivi effettuando accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- esegue le prime verifiche di conformità su attrezzature aziendali

# ***Informazione e assistenza***

***(art. 10)***

Vengono ripresi i concetti in tema di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con alcune modifiche di dettaglio.

I differenti soggetti coinvolti (tra i quali AA.SS.LL., VV.F, ISPSEL, INAIL, IPSEMA, ecc.) hanno il compito di svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



# ***Attività promozionali***

***(art. 11)***

Vengono per la prima volta individuate le attività promozionali per l'accrescimento della cultura e delle azioni di prevenzione.

Particolare riguardo viene posto nei confronti di:

- finanziamenti (per l'accesso ai quali deve essere garantita la massima semplicità) di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
- finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività formativa di specifici percorsi formativi interdisciplinari volti all'apprendimento delle tematiche della salute e della sicurezza.

# ***Interpello***

***(art. 12)***

Viene introdotta la definizione di interpello.

La Commissione per gli interpelli fornisce risposte a quesiti in ordine sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I quesiti possono essere posti da associazioni di categoria, da organizzazioni sindacali, da ordini o collegi professionali.

Le risposte ai quesiti posti costituiscono criteri interpretativi e direttivi vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.

# ***Vigilanza***

***(art. 13)***

Resta immutata la definizione di vigilanza.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Ministero dello sviluppo economico.

Il personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può esercitare la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro solo nei seguenti casi e dandone preventiva comunicazione alla ASL competente per territorio:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (lavori di costruzione, riparazione, demolizione, ecc.)
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

# ***Contrasto del lavoro irregolare***

## ***(art. 14)***

Sono state integrate le norme al contrasto del lavoro irregolare della Legge 123/2007.

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale totale o parziale qualora riscontrino:

- l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di gravi, plurime o reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro così come individuate dal Ministero del lavoro.

Si considera plurimo il contestuale verificarsi di almeno tre ipotesi di gravi violazioni nel corso della stessa ispezione.

Si considera reiterata la ripetizione per la seconda volta in un biennio della medesima grave violazione.

È ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regionale del lavoro o al presidente della Giunta regionale che si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso tale termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

# ***Contrasto del lavoro irregolare***

***(art. 14)***

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

- la durata del provvedimento interdittivo è pari alla sospensione comminata nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- la durata del provvedimento interdittivo è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione comminata (quindi di fatto il triplo della sospensione comminata) con una durata massima, comunque, non superiore a due anni nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di plurime o reiterate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la durata del provvedimento interdittivo è pari a due anni (salvo l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata a seguito dell'acquisizione della successiva revoca della sospensione) nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione.

# ***Contrasto del lavoro irregolare***

***(art. 14)***

La revoca della sospensione può essere effettuata dell'organo di vigilanza che lo ha adottato previa verifica che:

- sia avvenuta la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di plurime o reiterate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- sia stata versata (oltre l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti) la somma aggiuntiva di 1500 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di 2.500 € nelle ipotesi di plurime o reiterate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

## ***Contrasto del lavoro irregolare***

***(art. 14)***

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per plurime o reiterate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

# ALLEGATO I

## GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

### Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

### Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

### Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

### Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

### Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.